

Prot. 12320 del 23/06/23

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT PER LE SEDI DI AFOL METROPOLITANA PER LA DURATA DI 36 MESI E OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI
CIG 9559565299

CONTRATTO TRA

Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro (di seguito "**AFOL**" o "**Committente**")
Azienda Speciale Consortile ex art. 114 D.lgs. 267/2000 con sede legale in Milano, Via Soderini n. 24,
C.F./P.IVA 08928300964, rappresentata dal Direttore Generale dott. Tommaso Di Rino, domiciliato per la
carica presso l'Azienda Speciale

E

FASTWEB SPA con sede legale in Milano, Piazza Adriano Olivetti, n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano-Monza Brianza-Lodi al n° 1591912, C.F./P.IVA 12878470157 in persona di Cacciatore Vito Marcello in
qualità di Procuratore (di seguito "**Appaltatore**").

AFOL e l'Appaltatore di seguito, denominate congiuntamente "**Parti**"

PREMESSO CHE

1. AFOL propone un'offerta di servizi in tema di formazione professionale, orientamento e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio;
2. AFOL ha manifestato l'esigenza di affidare la fornitura delle licenze d'uso Microsoft per le sedi AFOL (di seguito "**Fornitura**");
3. AFOL, ai fini sopra indicati, con bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 06/01/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici in data 13/01/2023, pubblicato sui siti internet www.afolmet.it (profilo del committente) e www.ariaspa.it, nonché, per estratto, sui quotidiani nazionali La Repubblica e Il Foglio in data 16/01/2023 e locali La Repubblica Milano e Metro Milano in data 17/01/2023 - ha indetto una procedura di gara aperta (di seguito "**Procedura**"), ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) D.lgs. 50/2016;
4. all'esito della Procedura è stato individuato quale aggiudicatario FASTWEB SPA, piazza Adriano Olivetti n. 1 – Milano, P.IVA 12878470157;
5. sono state espletate con esito positivo le verifiche in ordine all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016, nonché le verifiche di tutti gli altri requisiti previsti per la partecipazione alla Procedura, fatta salva la verifica antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, tuttora in corso e il cui esito costituisce condizione risolutiva ex lege di cui all'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011;

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano
Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

afolmet.it



6. in data 28/03/2023 è stata acquisita da parte di AFOL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, garanzia definitiva del valore di € 25.354,56 (Venticinquemilatrecentocinquantaquattro/56 euro) sotto forma di polizza fideiussoria rilasciata all'Appaltatore da AXA Assicurazioni SpA;
7. è decorso il termine dilatorio di cui all'art.32, comma 9, del D.lgs. n.50/2016 e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, la fornitura di licenze d'uso Microsoft per le sedi di AFOL Metropolitana, di seguito dettagliate:

Quantità	Nome	Descrizione	importo triennale esclusa IVA
1000	M365 A3 Original Edu Sub Per UserAAA-	AAA-73004	190.219,05 €
13	Win Server DC Core ALng LSA 16L	9EA-00271	13.641,47 €
6	Win Server DC Core ALng LSA 2L	9EA-00039	786,71 €
6	Win Server Standard Core ALng LSA 2L	9EM-00562	122,85 €
10	SQL Server Standard Core ALng LSA 2L	7NQ-00302	11.206,13 €
100	Win Remote Desktop Services CAL ALng LSA DCAL	6VC-01251	2.205,00 €
5	Visual Studio Ent MSDN ALng LSA	MX3-00115	6.434,03 €

Articolo 2 – Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata complessiva di 36 (trentasei mesi) mesi **con decorrenza 30/07/2023**.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione delle attività ed obblighi generali dell'Appaltatore

1. La fornitura è erogata con cadenza annuale anticipata.
2. La fornitura dovrà essere eseguita associando le licenze sul portale Microsoft Volume Licensing Service Center all'id di AFOL Metropolitana entro e non oltre il **30/07/2023**. Le licenze di Office 365 saranno attivate dal personale di AFOL Metropolitana tramite il relativo portale.
3. L'Appaltatore è obbligato a svolgere tutte le Attività previste secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto.
4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne la Committente dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza

vigenti.

5. Per consentire all'Appaltatore di prestare correttamente le Attività, la Committente rende disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.

6. L'Appaltatore si impegna inoltre espressamente a:

- a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle Attività, nel rispetto di quanto specificato nel presente contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità dell'Attività a quanto previsto nel contratto;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate dalla Committente;
- d) rendersi disponibile ad incontri con la Committente qualora sia da quest'ultima richiesto e ritenuto necessario;
- e) comunicare immediatamente alla Committente ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Attività.

Articolo 4 – Verifiche, controlli ed accettazione

1. Le Attività prestate dall'Appaltatore sono sottoposte a verifica e controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento della Committente (di seguito "RUP") - nella persona della dott.ssa Barbara Ferri, inquadrata nella categoria dirigenziale.

2. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l'esecuzione della Fornitura nel presente contratto. In caso di esito negativo, la Committente indica le modifiche/integrazioni o gli indirizzi che l'Appaltatore deve eseguire ai fini della conformità delle prestazioni al contratto.

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo è determinato sulla base dell'offerta pervenuta dal fornitore aggiudicatario, ed è stabilita in € 224.615,24 (Duecentoventiquattromilaseicentoquindici/24 euro) IVA esclusa.

2. **I pagamenti sono disposti dalla Committente, all'avvio di ogni annualità, su presentazione di una fattura da emettere a fornitura, installazione e verifiche di funzionamento ultimate**, entro i 60 giorni successivi alla data di protocollazione della fattura differita a fine mese. Il termine di 60 giorni è sospeso se la Committente, entro il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della fattura, formalizza motivate contestazioni all'Appaltatore riguardanti l'esecuzione della prestazione, l'importo fatturato o la regolarità fiscale del documento.

3. Le fatture sono intestate a: AFOL METROPOLITANA – via Soderini 24 – 20146 Milano (P.IVA 08928300964). Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7. Le fatture sono predisposte in base al vigente sistema dello split payment. Alle fatture è aggiunta in calce la seguente dicitura: "IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 – ter del DPR n. 633/1972". L'importo dell'IVA è esposto in fattura ed è versato direttamente dalla Committente.

4. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore deve contenere altresì il riferimento al contratto, all'annualità di fornitura di riferimento e al CIG (Codice Identificativo di Gara).

5. Le fatture elettroniche che non transitano attraverso il sistema di interscambio, si considerano non emesse.

6. La Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità fiscale e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori.

7. Se l'Appaltatore risulta inadempiente con il versamento dei contributi, la Committente sospende ogni

pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. In mancanza di tempestivo adempimento, la Committente trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva che provvede a versare in favore degli Enti assicurativi e previdenziali. In tal caso, l'Appaltatore nulla avrà a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tali importi e/o per ritardato pagamento, verso la Committente.

8. Per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario, è sospeso il termine di pagamento delle fatture dal 16 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.

9. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia alla L. 136/2010 e al successivo articolo 12.

10. Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui pagamenti verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzia inadempienze.

Articolo 6 – Cessione del contratto

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto.

2. I crediti dell'Appaltatore nei confronti della Committente possono essere ceduti previa notifica alla Committente nelle forme e termini previsti dalla legge.

Articolo 7 – Modifiche

1. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto, ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) e c), D.lgs. 50/2016.

2. 6. Ai sensi dell'art. 106 comma 12, D.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente può imporre all'Appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Nessuna variazione o modifica al presente contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano, a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 D.lgs. 50/2016.

5. La Committente si riserva di ricorrere anche all'art. 63 D.lgs. 50/2016 in presenza dei relativi presupposti.

6. L'Appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, attua proposte migliorative autorizzate dalla Committente nell'ambito del corrispettivo pattuito.

7. Le Parti si danno atto sin d'ora che possono essere apportate modifiche al corrispettivo, qualora presso ARIA S.p.A. o Consip S.p.A. si rendesse disponibile prestazione analoga a quella oggetto del presente contratto a condizioni di maggior vantaggio economico per la Committente.

8. In tal caso, la Committente chiede per iscritto all'Appaltatore di adeguarsi al nuovo inferiore corrispettivo e nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti, il contratto si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Articolo 8 – Invalidità parziale

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudica la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

Articolo 9 – Risoluzione del contratto

1. Sono considerate condotte di inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
 - gravi manchevolezze nell'esecuzione del servizio;
 - mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia contributiva e lavoristica;
 - altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto
2. Il contratto è risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) accertamento della sussistenza in capo all'Appaltatore, di uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs.n.50/2016;
 - b) omessa reintegrazione della garanzia escussa dalla committente entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - c) eventi modificativi dell'assetto societario dell'Appaltatore quali: la cessione dell'azienda, la cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero il concordato preventivo e il fallimento dell'Appaltatore.
 3. Nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 D.lgs. 50/2016 il presente contratto è risolto di diritto.
 4. Contestualmente alla risoluzione del contratto la Committente incamera la cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto il salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 10 – Recesso

È facoltà della Committente recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Appaltatore a mezzo PEC riconoscendo all'Appaltatore il decimo dell'importo non ancora corrisposto ai sensi dell'art. 5 che precede.

Articolo 11 – Penali

1. L'Appaltatore è tenuto a svolgere le Attività nel rispetto del contratto e di eventuali documenti con valenza contrattuale concordati tra le Parti.
2. Nel caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali si applicano le seguenti penali:
 - Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche concordate per la fornitura delle licenze, non imputabile ad AFOL ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del valore netto contrattuale fino alla concorrenza massima del 10% del valore netto contrattuale raggiunto il quale AFOL avrà facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore per grave inadempimento, senza necessità di contestazioni o diffide di sorta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - L'importo della penale applicata verrà detratto dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a favore dell'appaltatore oppure escussa dalla cauzione definitiva.
 - L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, inclusi quelli rivenienti da prodotti difformi, o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.
3. La Committente, fermo restando l'applicazione delle penali sopra indicate, si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Articolo 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara - CIG 9559565299 nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.
2. L'Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche.

3. A tal fine l'Appaltatore si impegna:

- a) a comunicare alla Committente in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, comunicando altresì, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma dell'art. 3 comma 7 L. 136/2010 del comma 7 allegando copia dei documenti di identità;
- b) a comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
- c) ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nell'art. 3 nei commi 2, 3 e 4 L. 136/2010, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3 L. 136/2010 a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel quale deve essere riportato il n. di CIG di cui sopra;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. In caso di cessione dei crediti l'Appaltatore si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 13 – Codice Etico, modello 231, PTPCT, Whistleblowing

1. La Committente, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Modello 231**"), nonché un proprio Codice Etico, e un documento recante misure integrative al modello 231 come stabilito nella L. 190/2012 (di seguito "**PTPCT**").

2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico, del modello 231 e del PTPCT adottati dalla Committente e pubblicati sul suo sito web www.afolmet.it nella sezione "Amministrazione Trasparente"/Disposizioni generali", e si impegna a prestare le Attività oggetto del presente contratto nel rispetto di tali principi.

3. Nel rispetto di quanto stabilito nel modello 231 e nel PTPCT in materia di flussi informativi verso, rispettivamente, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare ad essi, secondo le rispettive competenze, ogni eventuale comportamento illecito e, comunque, ogni violazione del modello 231 e del PTPCT.

4. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico e/o nel modello 231 e/o nel PTPCT adottati dalla Committente ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, possono comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà per la Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

5. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della L. 190/2012 adottata dalla Committente e pubblicata sul sito web www.afolmet.it. L'Appaltatore, quindi, deve segnalare, al RPCT della Committente, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Committente che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente contratto.

Articolo 14 – Referente del contratto

1. La Committente indica quale referente del contratto il dott. Antonio Tursi, il quale mantiene, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, il rapporto con l'Appaltatore.

Articolo 15 – Riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.

2. In particolare l'Appaltatore, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa intervenuta, deve impegnarsi per sé e anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza e/o dispone in relazione all'esecuzione del contratto, a non utilizzarli per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal contratto, a non divulgarli o altrimenti renderli noti a terzi per nessun motivo, salvo espressa autorizzazione della Committente, a predisporre ogni opportuna cautela affinché non siano comunicati a terzi o comunque diffusi o resi pubblici.

3. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di procedere a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Committente.

4. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente, su richiesta della Committente, l'elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l'accesso ai documenti, dati e informazioni relative o connesse al contratto;
- b) consentire alla Committente di verificare che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto concordandone le modalità;
- c) alla cessazione del contratto per qualsiasi causa intervenuta, consegnare alla Committente tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione al contratto stesso e distruggere o restituire tutti dati e le informazioni di cui sopra, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto - prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in virtù degli artt. 15 e ss. dello stesso Regolamento.

2. Le Parti informano il trattamento dei rispettivi dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa interna facente capo al D.lgs. 196/2003.

Articolo 17 – Legge applicabile e foro competente

1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

3. In conformità a quanto stabilito anche nel capitolato d'oneri, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 comma 2 D.lgs. 50/2019.

Art. 18 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 c.14 D.lgs. 50/2016.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

3. L'Appaltatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 D.lgs 50/2016 e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere alla Committente le spese relative alla pubblicazione del bando di

gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, a fronte di trasmissione di fatture da parte della Committente.

4. L'importo deve essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario la Committente AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO presso:

BANCA INTESA SAN PAOLO

Agenzia 1904 – MI – Bande Nere

C/C: 1063

IBAN: IT83F 03069 09542 10000 0300 003

con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 9559565299".

Articolo 19 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai sensi del contratto tra le Parti devono essere effettuate per iscritto agli indirizzi sotto riportati, a mezzo PEC:

Per la Committente:

AFOL Metropolitana - Via Soderini 24 – 20146 Milano

PEC: segreteria generale@pec.afolmet.it alla c.a. dell'ufficio Appalti e contratti

Per l'Appaltatore:

_____ – Responsabile della fornitura

PEC: _____

AFOL Metropolitana

Fastweb SpA

Il Direttore Generale

Il Procuratore

Dott. Tommaso di Rino

Dott. Vito Marcello Cacciatore

Allegati:

Allegato 1 "capitolato"

